

▼ **B**

ALLEGATO XIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione

1. Tutte le piante da impianto, eccetto le sementi.
2. Piante, eccetto frutti e sementi, di *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L.
3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
4. Legname, che:
 - a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e
 - b) è stato ottenuto completamente o in parte da *Juglans* L., *Platanus* L. e *Pterocarya* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
 - c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

▼ **M15**

- 4.1. Legname di *Chionanthus virginicus* L. e *Fraxinus* L., di cui all'allegato VIII, punto 27.

▼ **B**

5. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/402/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Oryza sativa* L.

▼B

6. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/55/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. Sementi di *Solanum tuberosum* L.

8. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/401/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Medicago sativa* L.

9. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/57/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

▼M9

10. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Allium* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Helianthus annuus* L.

11. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Prunus armeniaca* L.,

▼ M9

- *Prunus cerasus* L.,
 - *Prunus domestica* L.,
 - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
 - *Prunus persica* (L.) Batsch,
 - *Prunus salicina* Lindley.
12. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE, 1999/105/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:
- *Prunus domestica* L.